

FIAS
SVS
FEAS

Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali
Schweizerischer Verband der Sozialversicherungs – Fachleute
Fédération suisse des employés en assurances sociales

SVS Schweizerischer Verband
der Sozialversicherungs-Fachleute

FEAS Fédération suisse des employés
en assurances sociales

FIAS Federazione svizzera degli impiegati
delle assicurazioni sociali



STATUTO FIAS

SEZIONE TICINO

BELLINZONA

IN VIGORE DAL 19 settembre 2011

Indice	Pagina
Art. 1 Denominazione	3
Art. 2 Sede	3
Art. 3 Scopo	3
Art. 4 Membri	3/4
Art. 5 Perdita dello statuto di membro	4
Art. 6 Organi	4
Art. 7 Assemblea generale	4
Art. 8 Assemblea generale straordinaria	5
Art. 9 Comitato	5
Art. 10 Il presidente	5
Art. 11 Compiti del comitato	5
Art. 12 Organo di revisione	5
Art. 13 Finanziamento e responsabilità	5
Art. 14 Scioglimento	6
Art. 15 Entrata in vigore	6

Tutti i termini relativi a persone si riferiscono ad entrambi i sessi.

Articolo 1 Denominazione

La Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali Regione Ticino, in seguito chiamata FIAS-TI, è un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. CC.

La FIAS-TI è aconfessionale, politicamente e professionalmente neutra.

L'Associazione regionale Ticino è membro della Federazione Svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali (SVS-FIAS).

Articolo 2 Sede

La FIAS-TI ha sede presso il domicilio del suo presidente.

Articolo 3 Scopo

La FIAS-TI promuove e sostiene la formazione, il perfezionamento professionale, l'informazione e la collaborazione tra i diversi rami delle assicurazioni sociali.

Per raggiungere questo scopo:

- a) Si avvale di un'istituzione di formazione per la preparazione agli esami federali nell'ambito delle assicurazioni sociali;
- b) predispone incontri e conferenze relativi alle assicurazioni sociali e alla politica sociale.

Articolo 4 Membri

La FIAS-TI è composta dalle seguenti categorie di membri:

- a) Membri individuali;
- b) Membri collettivi;
- c) Membri onorari;
- d) Sostenitori.

Membri individuali

Ogni persona fisica può diventare membro individuale. I membri individuali sostengono l'associazione con il loro contributo. All'Assemblea generale (AG) essi dispongono del diritto di voto e possono essere eletti in qualsiasi funzione.

Membri collettivi

Possono diventare membri collettivi della FIAS-TI istituzioni, aziende e organizzazioni del ramo. Esse sostengono l'associazione con il loro contributo. All'AG i membri collettivi dispongono del diritto di voto. Non possono essere eletti.

Membri onorari

Il comitato può nominare membri onorari quelle persone che si sono impegnate particolarmente per la FIAS-TI. Essi dispongono degli stessi diritti dei membri individuali, ma sono esonerati dal pagamento del contributo sociale.

Sostenitori

Possono diventare sostenitori della FIAS-TI istituzioni, aziende, organizzazioni del ramo e persone fisiche. Esse sostengono l'Associazione con il loro contributo. Non dispongono del diritto di voto e non possono essere eletti.

Su propria richiesta il sostenitore viene iscritto sul sito della FIAS.

Ogni anno, il comitato contatta i sostenitori aggiornandoli a proposito del loro contributo. Essi sono liberi da obblighi.

Articolo 5 Perdita dello statuto di membro

L'adesione ha termine in seguito alle dimissioni, a causa dell'inosservanza degli obblighi finanziari o per esclusione.

Articolo 6 Organi

Gli organi della FIAS-TI sono:

- a) l'Assemblea generale (AG);
- b) il Comitato;
- c) l'Organo di revisione.

Articolo 7 Assemblea generale

L'AG è l'organo supremo.

L'AG è costituita dai membri individuali e collettivi i quali dispongono di un voto ciascuno. Essa è convocata per iscritto ogni anno dal comitato, almeno 30 giorni prima della data dell'AG. L'AG deve essere tenuta al più tardi entro la fine del mese di novembre.

Essa ha i seguenti compiti:

1. L'approvazione del protocollo dell'ultima AG;
2. L'approvazione del rapporto annuale;
3. L'approvazione del bilancio e del preventivo;
4. La determinazione dei contributi:
 - i. Membri individuali: CHF 65.-,
 - ii. Membri collettivi: CHF 1000.-;
5. La nomina del Comitato per un periodo di 4 anni;
6. La nomina di 2 revisori per un periodo di 4 anni;
7. La decisione in merito all'approvazione e alla modifica degli statuti;
8. La proposta in merito all'esclusione dei membri.

Gli organi e i delegati sono rieleggibili una sola volta.

Le richieste all'attenzione dell'AG devono essere inoltrate al presidente al più tardi 30 giorni prima dell'AG.

Per la modifica degli statuti è necessaria la maggioranza qualificata di 2/3 dei membri presenti.

Articolo 8 Assemblea generale straordinaria

L'Assemblea generale straordinaria (AGS) può essere convocata dal comitato o su richiesta di almeno un quinto dei membri aventi diritto di voto. In tal caso il comitato convoca un'AGS entro 1 mese.

Articolo 9 Comitato

Il Comitato è composto dal presidente e da 4 a 9 ulteriori membri.

Deve farne parte, di diritto, un rappresentante del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS).

Il Comitato può deliberare se almeno la metà dei suoi membri è presente.

A parità di voti decide il voto del presidente.

Articolo 10 Il presidente

Il presidente dirige anche le assemblee generali, dispone del diritto di firma vincolato ad un altro membro del Comitato. Durante la sua assenza viene sostituito dal vice presidente.

Articolo 11 Compiti del comitato

Il Comitato nomina il suo Presidente.

Il Comitato sottoscrive le convenzioni con un'istituzione di formazione per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) organizzazione del corso di preparazione agli esami federali nell'ambito delle assicurazioni sociali;
- b) supporto alla Sezione FIAS-TI.

Il Comitato

- c) costituisce, in caso di necessità, ulteriori commissioni;
- d) nomina i membri delle commissioni e i delegati all'Assemblea centrale della FIAS per 4 anni;
- e) decide sull'ammissione dei membri, nomina membri onorari.

Articolo 12 Organo di revisione

I revisori verificano i conti annuali e redigono il rapporto all'attenzione dell'AG.

Articolo 13 Finanziamento e responsabilità

Le entrate della FIAS-TI sono costituite dai contributi dei membri e da altri proventi.

Il contributo sociale deve essere versato al più tardi entro la fine di giugno.

Per eventuali responsabilità della FIAS-TI risponde esclusivamente il patrimonio sociale.

L'anno d'esercizio corrisponde all'anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Articolo 14 Scioglimento

Lo scioglimento può essere deciso soltanto da un'AGS dei soci appositamente convocata a tale scopo alla quale deve essere presente almeno la metà dei membri aventi diritto di voto e nel corso della quale il comitato centrale della FIAS sia stato ascoltato.

Se il quorum non è raggiunto, è possibile convocare per iscritto una nuova AGS che deve essere tenuta al più tardi entro 1 mese. In tal caso, lo scioglimento è previsto dalla maggioranza indipendentemente dal numero dei soci presenti.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale deve essere attribuito a opere sociali di utilità pubblica o a istituzioni che si occupano della formazione professionale senza scopo di lucro.

I beni dell'Associazione centrale FIAS sono ripartiti tra le associazioni membri proporzionalmente ai loro effettivi nella misura in cui queste siano ugualmente delle persone giuridiche con sede in Svizzera, esonerate dal pagamento delle imposte in ragione della loro attività di utilità pubblica. Se non ci sono dei membri corrispondenti a questa descrizione, i beni saranno versati obbligatoriamente ad un'altra persona giuridica con sede in Svizzera esonerata dal pagamento delle imposte in ragione della sua attività di utilità pubblica o a carattere culturale.

Articolo 15 Entrata in vigore

Questo statuto è stato approvato dall'AG il 19 settembre 2011.

Bellinzona, 20 novembre 2014

Il presidente



Carlo Marazza

La segretaria



Francesca Lüscher